

Comitato Lombardo Ticinese

Milano 4 ottobre 2024

Alcuni casi pratici

A cura di Antonio Reschigna – Notaio in Miano

Berliner Testament

- **Berliner Testament** ricevuto da notaio tedesco stipulato da coniugi entrambi residenti abitualmente in Germania, il marito cittadino italiano la moglie cittadina tedesca (hanno due figli e nipoti, i figli hanno doppia cittadinanza)
- Il marito muore, la successione è regolata dal Berliner Testament, vi sono immobili e conti correnti anche in Italia.
- La lesione della quota di legittima (quota di riserva) nel diritto tedesco non è reale, ma risarcitoria
- L'atto viene trasmesso in copia autentica al notaio italiano, che con traduzione giurata in lingua italiana unitamente a certificato di morte, pure tradotto, verbalizza il deposito nei suoi atti, su richiesta di lontano parente della coppia, che vive in Italia (l'atto notarile tedesco non essere legalizzato o apostillato in forza della Convenzione di Roma ITA -DE del 7 giugno 1969) .
- Viene predisposta e inviata all' AE dichiarazione di successione per i beni (mobili e immobili) italiani.
- Al notaio italiano viene trasmesso CSE emesso dal giudice tedesco., può essere utilizzato senza formalità alcuna, secondo Reg EU 650/2012. Come usualmente accade il CSE germanico non contiene l'indicazione della quota di ciascun erede (nel caso di specie non interessa) e non indica l'indicazione dei beni (conti correnti e immobili), sul presupposto del principio della successione a titolo universale germanico, si veda il caso lituano di cui sentenza Corte di Giustizia UE 9 marzo 2023.
- Spunti per una integrazione della carenza di indicazioni relative agli immobili italiani mediante atto di deposito del e della relativa traduzione asseverata di giuramento ai fini della trascrizione (quale accettazione di eredità): in questo senso il considerando 18 del Regolamento UE 650/2012 3 notaio Roberto Barone all'apertura della conferenza di Firenze 5 dicembre 2018.
-
- Trasposizione del caso pensando ad un patto successorio svizzero analogo (problematiche del coordinamento del Regolamento UE 650/2012 con il Trattato CH-ITA del 1868)

Donation Partage (art.1075 e ss. Codice Civile Francese)

- *Donation partage* da parte di ascendente ai discendenti ai sensi dell'art 1075 *Code Civile* sottoscritta da padre in stato vedovile e dai suoi due figli: al primo dona tutti i propri beni e diritti situati in Francia, al secondo tutti i propri beni e diritti situati in Italia. Padre e figli sono tutti cittadini francesi e residenti abitualmente in Francia.
- La *donation partage*, in questo caso è dotata di efficacia reale immediata ed è irrevocabile
- Tra i beni situati in Italia vi è un immobile, l'atto francese viene trasmesso in copia autentica a notaio italiano,
- il donatario o procuratore del donatario chiede al notaio il deposito negli atti di questo, il notaio dopo avere ottenuto traduzione in Italiano del documento, e individuato l'immobile italiano, riceve atto di deposito dell'atto francese e della traduzione asseverata con giuramento, l'atto di deposito è integrato con gli elementi individuativi dell'immobile, necessari per la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari,
- **Argomenti:**
- qualificazione della *donation partage*, atto tra vivi, E' forse patto successorio -. istitutivo-pur in assenza di revocabilità? Ragionevolmente non è patto successorio, ma donazione, ed allora nel caso di specie nessun problema dal lato italiano.
- Problematiche, o meno, di ordine pubblico, pare di proprio di no in relazione alla qualificazione possibile di atto donativo , fatto in vita da un ascendente a dei discendenti.
- La riforma francese del 2006 in materia di trasferimenti transgenerazionali.

Donazione tra coniugi in pendenza di matrimonio, con condizione di premorienza, di tutti i beni che faranno parte della successione – art.1093 e ss. Codice Civile Francese

- *Donazione* ricevuta da notaio francese tra coniugi durante il matrimonio ai sensi dell'art 1093 e segg. *Code Civile* sottoscritta da marito e moglie: il marito dona tutti i beni e diritti che comporranno la sua successione alla moglie, che accetta, entrambi i coniugi sono cittadini francesi e residenti abitualmente in Francia (non hanno figli e gli ascendenti sono defunti).
- La *donation*, in questo caso secondo l'ordinamento francese (donazione fatta in costanza di matrimonio
- - art. 1096 Code civil -) è revocabile
- Il marito muore (vigente il Reg. UE 650/2012)
- Tra i beni vi è un immobile sito in Italia, l'atto francese viene trasmesso in copia autentica a notaio italiano,
- la vedova o procuratore della stessa chiede al notaio il deposito negli atti di questo, il notaio dopo avere ottenuto traduzione asseverata con giuramento in Italiano del documento, e individuato l'immobile italiano, riceve atto di deposito dell'atto francese e della traduzione asseverata con giuramento; l'atto di deposito è integrato con gli elementi individuativi dell'immobile necessari per la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari,

Donazione tra coniugi in pendenza di matrimonio, con condizione di premorienza, di tutti i beni che faranno parte della successione – art.1093 e ss. Codice Civile Francese (segue)

- **Argomenti:**

- qualificazione della donazione tra coniugi ex art 1094 e segg. *Code Civil*, patto successorio - istitutivo- in presenza, tra l'altro, di revocabilità
- Problematiche, o meno, di ordine pubblico; la tematica è argomento classico di diritto internazionale privato.
- Apprezzamento della tesi in base alla quale uno strumento di per sé vietato ai cittadini italiani, una volta che sia utilizzato in presenza di elementi di internazionalità, non necessariamente confligge con i principi fondanti del nostro ordinamento (Il Regolamento EU 650/2012 richiede, come molti altri Regolamenti e trattati, perché scatti il limite dell'ordine pubblico, una manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico del Foro; inoltre ragioni di una applicazione eccezionale della clausola di ordine pubblico possono trarsi dal funzionamento stesso delle norme di collegamento, che non può scontrarsi con l'ordine pubblico, quale strumento di chiusura, se non eccezionalmente; inoltre dai contorni di un concetto di ordine pubblico europeo, che sta delineandosi, pare che la linea di confine sia riferita ai criteri normativi che caratterizzano la maggioranza dei diritti dell'Unione in materia).

Contratto successorio svizzero concluso da coniugi (marito cittadino italiano e moglie cittadina svizzera e figlio cittadino svizzero).

- **Premessa:** in Italia vige tuttora il divieto dei patti successori (istitutivi -con cui il de cuius dispone della propria successione-, dispositivi – con cui un soggetto dispone dei diritti della successione di altro soggetto di cui può divenire titolare -e rinunciativi) – con cui un soggetto rinuncia ai diritti della successione di altro soggetto di cui può divenire titolare
- **La vicenda. Smarrimento del pratico.**
- Carlo (italiano di seconda generazione, cittadino italiano residente in Svizzera da innumerevoli anni) dispone di alcuni suoi beni dispone dei suoi beni con un contratto successorio “attributivo” secondo l’articolo 481 del codice civile svizzero. Il contratto è firmato da Carlo, dalla moglie Hilda (Cittadina svizzera) e dal figlio della coppia Peter. Carlo dispone così in particolare di una casetta sita in Italia, dove la famiglia ha sempre trascorso le vacanze, a favore del figlio Peter.
- Il contratto successorio rispetta i limiti della porzione disponibile, vi sono beni di cui Carlo non ha disposto che si devolveranno secondo legge.
- Carlo muore (non ha fatto nel frattempo alcuna *optio legis*), il contratto successorio viene trasmesso a notaio italiano perché provveda per l’immobile sito in Italia.
- Qui comincia lo smarrimento del notaio Italiano, preso, da un lato del vecchio trattato tra Italia e Svizzera, del 1898, che porta a stabilire, secondo una lettura che pare prevalente, come criterio di collegamento la cittadinanza del defunto (il giudice competente è quello dell’ultimo domicilio/residenza che il de cuius ha avuto in Italia) e le mal celate speranze di poter approdare al criterio di collegamento della residenza abituale di cui al regolamento EU 650/2012.

Contratto successorio svizzero concluso da coniugi (marito cittadino italiano e moglie cittadina svizzera e figlio cittadino svizzero) -segue

- Perché a Carlo, che si sente parte della nazione in cui ha più a lungo vissuto, non è dato di utilizzare uno strumento successorio che cittadini svizzeri possono utilizzare? E per di più pare proprio che, DAL LATO SVIZZERO, la legge federale sul d.i.p. pone come criterio di collegamento l'ultimo domicilio del defunto
- DAL LATO ITALIANO: non si può non fare riferimento al trattato del 1868;
- istintivamente viene da domandarsi del principio di discriminazione, tanto caro al legislatore europeo, che ne è? (Certo la Svizzera non è parte dell'EU, sebbene sia parte dello Spazio Giuridico Europeo).
- Anche in Italia la giurisprudenza è prudente e valuta caso per caso se la fattispecie singola costituisca un patto successorio.
- Ci si domanda se questo contratto successorio istitutivo (attributivo per gli svizzeri) sia veramente tale da ledere i principi etico giuridici fondamentali d'Italia, ma questo è un altro discorso, infatti dobbiamo prima stabilire quale ordinamento regolerà la successione.
- Conclusione: al cittadino italiano, per una successione che nel ns. caso è regolata dalla legge italiana, non è dato far valere il contratto successorio formato in Svizzera in Italia.
- Che succederà quindi del contratto successorio svizzero in Italia?
- In Italia non sarà uno strumento valido, dovrà essere considerato nullo, non potrà essere confermato ex art 590 cod. civ. (a ciò osta l'art. 486 cod. civ., né è possibile la conversione del negozio nullo ex art. 1424 cod. civ. (così la giurisprudenza della Corte di Cassazione)